



Camera di Commercio
Ravenna



REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICAZIONE AVENTE EFFETTO DI PUBBLICITA' LEGALE
DI ATTI E PROVVEDIMENTI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

Approvato dalla Giunta camerale

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e nel rispetto degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 196/2003, le modalità di pubblicazione avente valore di pubblicità legale delle delibere della Giunta e del Consiglio camerale, nonché dei provvedimenti adottati dal Presidente nei casi di necessità ed urgenza nelle materie di competenza della Giunta camerale mediante loro pubblicazione all'interno del sito istituzionale della Camera di Commercio di Ravenna www.ra.camcom.it.
2. I provvedimenti la cui pubblicazione non ha effetto di pubblicità legale possono essere pubblicati secondo le modalità previste nel presente regolamento, esclusivamente per esigenze di conoscibilità nei confronti dei terzi eventualmente interessati, su indicazione del dirigente competente.

Art. 2 - Principi

1. La Camera di Commercio assolve agli obblighi contenuti nell'art. 32 della Legge 69/2009 secondo il quale *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"* mediante inserimento delle delibere di Giunta e Consiglio, nonché dei provvedimenti presidenziali d'urgenza all'interno del sito istituzionale, ferma restando la possibilità di pubblicare anche provvedimenti la cui pubblicazione non ha effetto di pubblicità legale secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 2 e fatte salve le altre forme di pubblicità sul sito prescritte dalla legge.
2. La Camera di Commercio di Ravenna, alla luce del principio di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, intende garantire una maggiore conoscibilità ai terzi delle decisioni adottate dai propri Organi (Consiglio e Giunta), mediante il loro inserimento nel sito istituzionale.
3. La maggiore conoscibilità deve comunque essere garantita nel rispetto della normativa vigente, dei diritti dei terzi ed in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3 - Modalità di pubblicazione

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio camerale, nonché i provvedimenti presidenziali d'urgenza sottoposti a ratifica della Giunta camerale vengono

pubblicati in forma integrale per sette giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62 del R.D. 20.9.1934 n. 2011.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 per i quali la pubblicazione sul sito camerale sostituisce come previsto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009, la pubblicazione cartacea all'Albo camerale, sono inseriti in una apposita sezione del sito (Pubblicità legale) in formato consultabile ma non stampabile.
3. La Camera di Commercio riconosce e garantisce comunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 22, 23 e 24 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
4. Il Segretario Generale dispone la pubblicazione e provvede ad attestare l'avvenuta pubblicazione delle delibere e dei provvedimenti presidenziali d'urgenza, indicando il lasso temporale in cui la stessa è avvenuta secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art 4 - Protezione dei dati personali

1. La pubblicazione delle delibere e dei provvedimenti presidenziali d'urgenza disciplinata dal presente regolamento viene effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.
2. Sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nonché sui provvedimenti presidenziali d'urgenza il Segretario Generale ovvero il Dirigente responsabile valuterà se inserire nel dispositivo dei provvedimenti stessi la dicitura: "*di sottrarre parti del presente atto alla diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari*", in questo caso, verranno eliminate o oscurate dal testo del provvedimento quelle parti contenenti dati sensibili o giudiziari o riferimenti tali da permettere l'attribuzione a persone determinate o determinabili di simili informazioni.

Art. 5 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio di Ravenna.
2. a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni altra forma di pubblicità effettuata all'Albo camerale e prescritta dalla legge è sostituita dalle modalità in esso indicate.

* * *

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi

Documento firmato digitalmente